



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLA
MORESCHI”
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - LICEO SCIENTIFICO**

Viale San Michele del Carso 25 – 20144 Milano

Tel. 02 48005171–024812076

Codice fiscale 80108110158

miis05700b@istruzione.it- miis05700b@pec.istruzione.it

web: www.istitutomoreschi.edu.it



CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

(DELIBERA N. 43, COLLEGIO DOCENTI DEL 16/05/2023)

Premessa

Il Dlgs 62/17 all'art. 26 recita "Con effetto a partire dal 1 settembre 2018 cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'art. 9 comma 8. (riguardante le Commissioni d'esame).

Il decreto in questione tratta anche i crediti formativi all'art.12.

Il credito formativo è stato dunque eliminato dall'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 62/2017 con il quale viene riformato l'esame di Stato. Di conseguenza non ha più una sua esistenza autonoma e non può più essere necessariamente preso in considerazione dal Consiglio di classe ai fini della attribuzione dei punti aggiuntivi al minimo della fascia del credito scolastico.

A decorrere dall'a.s. 2020/2021, la messa a regime del “Curriculum dello studente” rende effettivo il totale superamento dell'istituto del credito formativo. Tutte le attività svolte fuori dalla scuola, che in precedenza contribuivano a formare il credito formativo (attività di scoutismo o volontariato, competizioni sportive, attestati culturali, esperienze professionalizzanti, etc.), vengono invece ora inserite nel “Curriculum dello studente” (Legge 107/2015, art. 1, comma 28). Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 62 infatti nel curriculum, allegato al diploma finale, vengono indicate, oltre le certificazioni linguistiche e informatiche e le attività di PCTO, anche “le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico”.

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Tablelle di attribuzione Credito scolastico

Attribuzione del **credito scolastico**: per credito scolastico si intende il punteggio che il consiglio di classe attribuisce a ciascun studente in base agli esiti dello scrutinio di ciascuna classe del triennio. Tale punteggio concorre per un massimo di **40 punti** a costituire il punteggio finale dell'esame di stato, così come disciplinato dal **D. Lvo 62 del 13 Aprile 2017**.

(D. Lvo 62/17)

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Ai sensi di quanto stabilito della normativa vigente, il credito scolastico:

- 1) deve essere attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale;
- 2) deve essere espresso in numero intero;
- 3) deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche altri elementi, quali l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative (ma senza uscire dalla banda di oscillazione).

Nel rispetto di questi vincoli, spetta al Collegio dei Docenti stabilire i criteri di attribuzione del credito scolastico, valutando a quali elementi e in quale misura attribuire rilevanza.

Criteria per il riconoscimento del credito scolastico

Credito scolastico – candidati interni classi terze, quarte e quinte

MEDIA DEI VOTI	MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
<p>1) Per gli studenti per i quali i consigli di classe procedono con l'elevamento del voto alla sufficienza.</p>	<p>Non si dà luogo all'assegnazione del massimo punteggio della banda di oscillazione, tenendo per fermo il concetto della media aritmetica utile all'assegnazione del credito scolastico.</p> <p>(Esempio: terzo anno, media aritmetica dopo elevamento del voto alla sufficienza da parte del C.d.C. 6,1: pur in presenza dei sottopunti a), b), ed uno dei sottopunti da c) ad i) del punto n°3, il C.d.C. non procede all'assegnazione del punteggio più alto della banda, in ragione dell'aiuto che il Consiglio ha fornito allo studente).</p>
<p>2) Media dei voti <u>pari o superiore</u> al valore centrale della banda di oscillazione prevista e <u>voto di condotta</u> pari o superiore a 8/10.</p> <p>(Media rispettivamente pari o maggiore di 6.5, 7.5, 8.5, 9.5)</p>	<p>Il C.d.C. <u>assegna il massimo punteggio</u> di credito previsto nella banda di oscillazione.</p>
<p>3) Media <u>dei voti inferiore</u> al valore centrale della banda di oscillazione prevista</p>	<p>Il C.d.C. <u>assegna il massimo punteggio</u> di credito previsto per quella fascia se sussistono i requisiti a) e b)</p> <p style="padding-left: 40px;">a) assiduità della frequenza scolastica; b) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;</p> <p style="text-align: center;">ed almeno uno tra quelli di seguito elencati:</p> <p style="padding-left: 40px;">c) <i>interesse e impegno nelle attività complementari ed integrative;</i> d) <i>interesse e impegno nella frequenza delle lezioni di IRC;</i> e) <i>interesse e impegno nelle attività alternative all'insegnamento di IRC;</i> f) <i>elementi conoscitivi forniti da tutor esterni del PCTO;</i> g) <i>interesse manifestato per attività di studio individuale di arricchimento culturale o disciplinare;</i> h) <i>voto di condotta uguale o superiore a 9.</i></p>
<p>4) Alunni con <u>sospensione del giudizio</u> negli scrutini di giugno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allo studente che consegue una valutazione in tutte le prove di recupero pari o superiore a 7/10, in assenza di aiuti nello scrutinio di giugno che comportino l'elevamento alla sufficienza in qualche disciplina, il consiglio di classe assegnerà il massimo punteggio corrispondente a quello attribuito per la fascia di riferimento agli studenti in sede di scrutinio finale di giugno; • In tutti gli altri casi si attribuisce il punteggio minimo della banda.